



DIOCESI  
DI BERGAMO

A tutti i Sigg. Parroci  
e ai membri del CPAE  
Loro sede

PROT. N. 1806

*Oggetto: contributi a fondo perduto dal Comune, destinati a finanziare le attrezzature per servizi religiosi*

Carissimo Signor Parroco,

anche quest'anno ti invito a **presentare direttamente al Comune** di residenza entro il 30 giugno la richiesta del contributo "8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, per attrezzature di interesse religioso" (L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – artt. 70, 71, 72, 73 qui allegata). *Nei comuni con più parrocchie è necessario coordinarsi in modo adeguato, in concerto con il Vicario locale, mentre le Parrocchie della città consultino il Delegato scrivente entro il 30 maggio p.v., poiché le domande al Comune di Bergamo verranno presentate direttamente dalla Curia Diocesana.*

La tipologia degli immobili qualificati come attrezzature religiose comprende gli **immobili destinati al culto**, quelli destinati **all'abitazione dei ministri di culto** e quelli relativi alle **opere parrocchiali in genere** (sagrato, oratorio, ecc.). Sono finanziabili tutti gli interventi di manutenzione, di restauro e ristrutturazione edilizia, da realizzare (*è possibile sottoscrivere una convenzione per interventi pluriennali*).

Per un'esatta applicazione della normativa vigente, è necessario verificare che l'apposito fondo comunale sia annualmente determinato da **almeno l'8%**:

- **delle somme riscosse** per oneri di urbanizzazione secondaria,
- **delle somme scomutate** per le opere realizzate direttamente dagli operatori,
- **del valore delle aree cedute** per la realizzazione di tali opere
- **di ogni altro provento** comunque destinato ad opere di urbanizzazione secondaria. (art. 73 § 1, lett. a, b, c).

Procedura:

1. la parrocchia presenta domanda al comune entro il 30 giugno di ogni anno
2. il comune, entro il successivo 30 novembre, ripartisce i contributi tra gli enti che ne abbiano fatto istanza e provvede all'erogazione entro trenta giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del bilancio annuale di previsione.
3. tali contributi devono essere usati entro tre anni dalla loro assegnazione
4. entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, la parrocchia trasmette al comune una relazione della spesa documentata

Per ogni necessità, assistenza o consulenza in materia, potrete rivolgervi alla nostra società di consulenza "Alex Servizi srl" (tel. n. 035358011 fax n. 0354284745 e-mail: [info@alexservizi.it](mailto:info@alexservizi.it)).

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali e fraterni saluti.

Bergamo, 8 aprile 2014

(Mons. Lucio Carminati)

Delegato Vescovile per le Attività Economiche  
tel. 035 278234 - fax 035 278250 - [del.economia@curia.bergamo.it](mailto:del.economia@curia.bergamo.it)

CURIA DIOCESANA  
Piazza Duomo, 5 - 24129 Bergamo - tel. 035 278111 - fax 035 278250 - [www.diocesibg.it](http://www.diocesibg.it)

PARROCCHIA

DI .....

Al Signor Sindaco  
del Comune di .....

Il sottoscritto ....., Parroco e legale  
rappresentante della Parrocchia di .....,  
con sede in ....., Ente Ecclesiastico civilmente  
riconosciuto ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche al n. ....

**fa domanda**

di accedere ai finanziamenti per attrezzature religiose, come ora determinati dall'art. 73 §  
1, lett. a, b, c della L.R. n. 12/05, **che prevede almeno l'8%:**

- delle somme riscosse **per oneri di urbanizzazione secondaria,**
- delle somme scomputate **per le opere realizzate direttamente dagli operatori,**
- del valore delle aree cedute **per la realizzazione di tali opere**
- di ogni altro provento **comunque destinato ad opere di urbanizzazione secondaria.**

per eseguire il seguente intervento:

.....  
come da programma e previsione di spesa allegati.

Si attesta che il suddetto intervento riguarda attrezzature religiose rientranti nella  
previsione del comma 1 dell'art. 71 della legge citata, lettera:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro

L'opera per la quale si chiede il finanziamento rientra tra quelle per le quali:

- è richiesto il permesso di costruire (o titolo abilitativo equipollente), rilasciato in data  
..... (prot. n. ....)
- non è ancora stato richiesto il permesso di costruire(o titolo abilitativo equipollente);
- non necessita di alcun permesso di costruire.

Data, .....

Il Parroco

.....

**CAPO III**

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO  
E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI

**Art. 70  
(Finalità)**

1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate.
3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

**Art. 71  
(Ambito di applicazione)**

1. Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
  - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
  - b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
  - c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro.
2. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4.
3. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al presente capo non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

**Art. 72  
(Rapporti con la pianificazione comunale)**

1. Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70. Le attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell'ambito della dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all'articolo 9, senza necessità di regolamentazione con atto di asservimento o regolamento d'uso.
2. Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature

religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70. Su istanza dell'ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in continuità con quelle esistenti.

3. In aggiunta alle aree individuate ai sensi del comma 2, il piano dei servizi e i piani attuativi possono prevedere aree destinate ad accogliere attrezzature religiose di interesse sovracomunale. Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono specificamente individuate, dimensionate e normate, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze all'uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose di cui all'articolo 70.

4. Le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di interesse sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni.

**Art. 73  
(Modalità e procedure di finanziamento)**

1. In ciascun comune, almeno l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all'articolo 71, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie. Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all'8 per cento:

- a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scembo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;
- b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

2. I contributi sono corrisposti agli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70 che ne facciano richiesta. A tal fine le autorità religiose competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al comune entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente, corredato dalle relative previsioni di spesa.

3. Entro il successivo 30 novembre, il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrino tra quelli di cui all'articolo 71, comma 1, ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui all'articolo 70 che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi, da corrispondere entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, sono utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione e la relativa spesa documentata con relazione che gli enti assegnatari trasmettono al comune entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.

4. E' in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso convenzioni nel caso in cui il comune stesso od i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui all'articolo 71.

5. Nel caso in cui non siano presentate istanze ai sensi del comma 2, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione.